



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

REGISTRO ORDINANZE SINDACALI N. 29 del 25/06/2025

OGGETTO: STAGIONE BALNEARE 2025 – DIVIETO TEMPORANEO DI BALNEAZIONE NEL TRATTO COSTIERO
“LIDO MARINELLA – ID 16001”

IL SINDACO

Vista la Direttiva Comunitaria 2006/7/CE del 15 febbraio 2006 relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, recepita in Italia dal Decreto Legislativo n. 116 del 30/05/2008, con il quale sono state determinate le caratteristiche delle acque di balneazione e disposto l'obbligo per i Comuni di delimitare, prima dell'inizio della stagione balneare, le zone non adibite alla balneazione ricadenti nel proprio territorio e di provvedere all'apposizione, nelle zone interessate, di idonea segnaletica che indichi i divieti di balneazione.

Visto il Decreto del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 30/03/2010 che definisce i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l'attuazione del Decreto Legislativo n. 116 del 30/05/2008.

Vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria protocollo n. 21813/2025 del 25 giugno 2025 assunta in atti al protocollo dell'Ente con il n.50476 del 25 giugno 2025, con la quale si comunica che «dalle analisi effettuate, come da calendario ufficiale in data 24/06/2025, il punto di prelievo denominato “Lido Marinella” [codice punto 16001] ha superato i limiti imposti dalla normativa vigente per il parametro *Escherichia coli* (546 MPM/100ml). Si comunica che l'esito del controllo suppletivo, al fine di verificare l'entità e la durata dell'inquinamento, sarà comunicato nel più breve tempo possibile.»

Ravvisata l'inderogabile esigenza di tutelare la salute pubblica.

Visti i risultati analitici allegati alla richiamata nota ARPACal prot. n.21813/2025.

Visto l'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n°267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge e il comma 5 prevede che, in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentate della comunità locale.

ORDINA

il divieto temporaneo di balneazione a fini cautelativi, decorrente dalla data di pubblicazione del presente atto e fino a nuova ordinanza di rimozione divieto, nel tratto di costa afferente al Lido Marinella fino al limite dell'intono di 200 metri.

Di disporre l'apposizione di cartelli di divieto di balneazione in materiale e numero adeguato e posizionati in aree facilmente visibili sui luoghi interessati dal divieto stesso, con indicazioni espresse almeno in due lingue.

Di pubblicare la presente Ordinanza sul sito internet del Comune di Lamezia Terme e sul Portale delle Acque del Ministero della Salute.

Di disporre la trasmissione della presente Ordinanza al Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare, alla Regione Calabria Settore Demanio, all'Assessorato Regionale alla Salute, all'Assessorato

Regionale Territorio e Ambiente, all'ARPACAL, all'Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, nonché, ai fini della vigilanza e controllo, alle forze di polizia anche locale, nonché ai titolari e gestori delle strutture balneari del tratto costiero interessato.

Si demanda alla Polizia Municipale di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

Lamezia Terme, lì 25/06/2025

Il Sindaco

MURONE MARIO